

Verbale dell'Assemblea Straordinaria - Modifiche Statutarie

Il giorno 31 gennaio 2025 alle ore 19:00, presso la sede sociale sita in Bari alla via Melo 229 si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione di Volontariato "Trofeo Buonamico" per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche ed integrazioni allo Statuto per adeguarlo alle attività dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza della totalità dei soci, dichiarata la validità della riunione e aperta la seduta, chiama a fungere da Segretaria la Dott.ssa Rossella Barbara De Luca.

Il Presidente, rilevato la conflittualità tra alcune disposizioni statutarie e l'organizzazione di attività associative non originariamente previste, legge ed elenca punto per punto la bozza delle modifiche e delle integrazioni allo Statuto elaborata dalla Dott.ssa Elisabetta Federica De Luca, comparandola con le precedenti disposizioni.

Il Presidente, ultimata la lettura, chiede all'Assemblea di approvare la bozza oggetto di delibera. L'Assemblea, chiamata a votare, approva all'unanimità ogni modifica e autorizza il Presidente Giuseppe De Luca a depositare il nuovo testo presso l'Agenzia delle Entrate per la registrazione ai sensi della normativa vigente.

Non essendovi altro su cui deliberare e non essendo intervenuti altri, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Bari, 31 gennaio 2025

La Segretaria

Dott.ssa Rossella Barbara De Luca



Il Presidente

Avv. Giuseppe De Luca



Uffizio delle Entrate - Roma

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO
denominata
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "TROFEO BUONAMICO"**

C.F. 93554610720

Indirizzo PEC: trofeobuonamico@pec.it

Allegato alla lettera A) all'Atto Costitutivo

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del d.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominato **Associazione di Volontariato "Trofeo Buonamico"** (o anche Trofeo Buonamico Organizzazione di Volontariato, o Trofeo Buonamico OdV, di seguito indicato, per brevità, con il termine "Associazione").

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Bari, in via Melo 229, e il trasferimento della sede legale all'interno del comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento può essere deliberato dal solo Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e dei principi dell'ordinamento giuridico.

Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e di quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale, in memoria di Domenico Buonamico, tragicamente scomparso in giovanissima età.

Art. 4 – Attività di interesse generale

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono quelle previste dalle lettere i), m) e u) dell'art. 5 co. 1 del d.lgs. 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative e di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione diffusione della cultura e della pratica del volontariato delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'attività dell'Associazione ai fini del perseguimento delle finalità statutarie consiste in:

- organizzazione di eventi allo scopo di finanziare borse di studio a favore di studenti in condizioni di disagio economico e sociale, nel rispetto dei principi di solidarietà e sostegno all'istruzione;
- organizzazione di eventi il cui ricavato, in tutto o in parte, viene devoluto a favore di Enti del Terzo settore operanti nei settori della ricerca scientifica, della prevenzione delle patologie e della tutela della salute, in conformità ai principi di beneficenza e utilità sociale;
- realizzazione di attività di educazione e divulgazione rivolta agli associati e al pubblico, finalizzate alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse a stili di vita non salutari e la mancata prevenzione, con particolare attenzione alle patologie cardiovascolari. Tale azione si esplica attraverso l'utilizzo di ogni mezzo di divulgazione idoneo allo scopo, nonché curando l'organizzazione, quantomeno con cadenza annuale, del torneo di pallacanestro denominato "Trofeo Buonamico", quale strumento privilegiato per la diffusione delle finalità associative e la raccolta fondi a sostegno delle finalità statutarie;
- svolgimento di attività commerciali o produttive marginali, ai sensi di legge, finalizzate alla raccolta di proventi da impiegarsi interamente per i fini istituzionali dell'organizzazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse

generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

per il perseguimento dei propri scopi e l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione svolge la sua attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e dei volontari occasionali. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.

È consentito assumere lavoratori dipendenti e fare ricorso a prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, eccezione fatta per le convenzioni stipulate con gli enti per il per le quali si procede come da accordo con l'ente stesso.

L'Associazione opera principalmente nel territorio della regione Puglia.

Art. 5 – Volontario e attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti alle condizioni definite in apposita delibera dal Consiglio Direttivo.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro apporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 6 – Ammissione

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

L'Associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e l'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il numero dei soci è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti alle cariche sociali;
- candidarsi per essere eletti negli organi sociali purché iscritti da almeno tre mesi e purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati su tutte le attività di iniziative dell'associazione e di controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario ed esaminare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo o come previsto da eventuale regolamento interno;
- partecipare con diritto di voto alle assemblee, purché iscritti da almeno tre mesi e purché in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- svolgere il lavoro comunemente concordato;
- essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e le modalità stabiliti dagli organi sociali;
- recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'associazione;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare e far rispettare il presente statuto e regolamenti interni, il codice deontologico, gli atti e le deliberazioni degli organi sociali, anche quando dissenzienti;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- non arrecare danno all'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale annuale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di recesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

8 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per:

- a) morte;
- b) recesso;
- c) esclusione;
- d) mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettono in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e d) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione il Consiglio Direttivo delibera anche su proposta di 1/3 dell'Assemblea; la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

L'associato può recedere mediante preavviso scritto di almeno otto giorni indirizzato al Consiglio Direttivo.

9 – Soci minorenni

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita la potestà genitoriale o da un tutore legale.

Il socio minorenne non può candidarsi alle cariche sociali e il suo diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore.

Art. 10 – Sostenitori

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e quindi non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno semplicemente il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 11 – Organi Sociali

L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, con funzioni di legale rappresentanza.
- d) da un organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Sono ammessi al voto gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età presente all'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo ad altri soci, conferendo loro delega per iscritto.

L'assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria.

Art. 10 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero di componenti;

- determina l'ammontare delle quote associative il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva l'eventuale regolamento i predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 8;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulla modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera sull'eventuale trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera una raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. La comunicazione può avvenire anche mediante altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria: almeno una volta all'anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consultivo bilancio; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea si riunisce altresì su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci, oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione,

qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per le votazioni si proceda normalmente per alzata di mano. I voti sono palesi tranne quando riguardano le persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le decisioni di cui all'art. 10, che disciplina la validità dell'assemblea straordinaria e della sua deliberazione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e amministrazione dell'Associazione. È composto da tre membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica un esercizio e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Comitato dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica ovvero ogni altro strumento idoneo ad assicurare la ricezione della stessa da parte del convocato.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo è necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;
- nomina il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti alle spese per capitoli a voce analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifica retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 8.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa possibilità, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

È autorizzato a riscuotere i pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.

Art. 15 – Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto economico annuale, dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stante i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque seguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 17 – Organo di Controllo e revisione legale

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del d.lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del d.lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 – Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione. I Probi viri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica

dei Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione; il loro lodo è arbitrale e inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati dei feriti dal consiglio direttivo nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 19 – Libri sociali

Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo; d) il registro dei volontari contenente in nominativo delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine de giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 – Esercizio sociale, patrimonio ed entrate economiche.

L'esercizio sociale inizia li 1° gennaio di ogni anno per terminare li 31 dicembre per anno solare.

Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato anche da:

- a) beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione;
- b) fondi accantonati per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- c) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- d) donazioni, lasciti o successioni;
- e) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- c) quote sociali;
- d) contributi pubblici e privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- f) rendite patrimoniali;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) eventuali rimborsi derivanti da convenzioni;
- j) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- m) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- n) Ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 21 – Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 22 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitali durante al propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23 - Assicurazione dei volontari

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1 del d.lgs. 117/2017 ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, de d.lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Data, luogo

BARI, 31/1/25

Il Segretario



Il Presidente





Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari il - 4 FEB 2025
al n. 351 serie

ESENTE

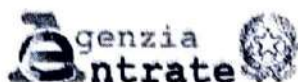
Incaricato(*)

Domenico SCISCI

(*) Firma su delega della Direttrice provinciale

Valentina Salice





DIREZIONE PROVINCIALE DI: BARI

UFFICIO TERRITORIALE DI: BARI

Registrazione di Atto Privato

Il 04/02/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TUE, serie 3, numero 351

data di stipula: 31/01/2025

ident.vo telematico: TUE25L000351000MD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: DLGPP94C19A662V

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93554610720				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: